

“Mai più Maestri”: un discorso su ricerca scientifica, narrazione e scuole¹

di
Alessandro Giovannini

Sommario

1. Introduzione: maestri, scienza giuridica e ricerca scientifica	2
2. L’impoverimento della cultura giuridica nella post modernità	2
3. Il diritto tributario e la sua giovane età: dall’inclusione all’iper tecnicismo	3
4. I metodi, il metodo e la ricerca scientifica	4
5. L’ideazione come caratteristica principale della ricerca scientifica	5
6. Dalla “verità” al “rigore”, dall’assoluto alla concezione stipulativa	8
7. Il maestro e le scuole: l’istinto esplorativo, la trasmissione del metodo e il legame intellettuale della scoperta	9
8. Conclusione: davvero Jamais plus de maîtres?	10

¹ Relazione svolta a Genova il 15 maggio 2026 in occasione del Convegno celebrativo dei 100 anni di Diritto e Pratica Tributaria, fondata da Antonio e Victor Uckmar.

1. Introduzione: maestri, scienza giuridica e ricerca scientifica

“Mai più maestri” è un titolo volutamente provocatorio e richiama alla mente, come senz'altro non sarà sfuggito all'uditorio, il titolo di un celebre libro di Gustavo Zagrebelsky, “*Mai più senza maestri*”. Mentre Lui, muovendo dalla descrizione delle sue caratteristiche, ha voluto dare voce a chi intendeva riaffermare la necessità di ritrovare una consimile figura, io voglio portare inizialmente l'attenzione su una questione, per così dire, riflessa.

Mi chiedo se, per ribadire l'importanza dei Maestri, non si debba procedere a ritroso: partire dalla constatazione, facilmente verificabile da chi osservi la realtà senza venature ideologiche, della loro quasi totale scomparsa per verificare lo stato della scienza e della ricerca. Solo dopo, una volta chiarito o almeno tentato di chiarire il concetto stesso di ricerca scientifica, tornare al *magister* per capirne caratteristiche e funzioni.

Nelle pagine successive tenterò di approfondire questi aspetti.

2. L'impovertimento della cultura giuridica nella post modernità

Negli ultimi decenni si è diffusa l'idea che il sapere non sia sapere se non è utile nel contingente. Il sapere e l'interpretazione sono tali se fruibili all'istante, legati ad una specifica disposizione o a una normazione interna, unionale o internazionale, oppure ad una specifica sentenza o a temi abbacinanti per la loro modernità.

È un dato di fatto, questo, ed è il precipitato nelle materie giuridiche della “modernità liquida”, per riprendere l'illuminante teoria di Zygmunt Bauman², ma anche della sottocultura populista che ha permeato ogni ambiente, non solo sociale e politico, ma anche giuridico.

Niente nasce dal niente, tutto si tiene. È stata una semina lenta, durata almeno cinquant'anni. Vi sono infatti elementi culturali più generali e penetranti, proprio dei nostri tempi, che contribuiscono all'allontanamento dai cardini della scienza e dalla scienza stessa. Credo di poter affermare, accollandomi il rischio di una eccessiva semplificazione del discorso, che il nichilismo giuridico, sul quale tanto insiste Natalino Irti³, abbia preso il sopravvento e orienti viepiù l'opera dei “meccanici”, come li definiva Alessandro Manzoni, cioè coloro che credono di fare scienza e ricerca scientifica, ma che in realtà si limitano ad avvitarne i bulloni di una macchina, il sistema di diritto positivo, anch'esso affetto da nichilismo.

Il diritto tributario, poiché materia più di altre dinamica e aderente alla realtà, crogiolo, viene da dire, delle pulsioni sociali della contemporaneità e della post-cultura, risente in maniera pesantissima di questo modo di intendere la scienza, la ricerca e più in generale la cultura.

Tra sociologia, economia, politica e filosofia, la semina ha dunque finito per far germogliare, anche nel diritto e nella nostra materia, tendenze che contribuiscono non solo a

² Bauman, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2006.

³ Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma - Bari , 2004.

disperdere l'unitarietà dei concetti e l'importanza dei principi, ma anche a offrire soluzioni frammentate, limitate a questioni marginali o affrontate senza un quadro teorico generale. Proprio per questo, molto del materiale così prodotto - uso a bella posta i lemmi "materiale" e "prodotto" - compreso quello della ricerca, è destinato inevitabilmente a essere scartato e sostituito *dans l'espace d'un matin*, quasi fosse merce.

Intendiamoci, la legislazione non aiuta a contenere la deriva: confusa, mal scritta, casistica e priva di visione sistematica, contribuisce a un'ulteriore e più profonda radicalizzazione di quei difetti metodologici. Il cattivo prodotto normativo, al quale si deve aggiungere l'esasperazione burocratica che caratterizza l'azione dell'amministrazione pubblica, giustifica e anzi incoraggia il processo richiamato, dando vita ad un vero e proprio circolo vizioso, dove metodo della ricerca, interpretazione e suoi risultati, e prodotto normativo si alimentano reciprocamente in una specie di spirale dantesca.

Questo approccio complessivo rischia di radicalizzare l'imbarbarimento della cultura giuridica. È per questo che occorre iniziare a battere strade diverse, che valgano ad affrancare la ricerca e l'interpretazione da consimili strettoie 4.

3. Il diritto tributario e la sua giovane età: dall'inclusione all'iper tecnicismo

Il contesto nel quale calare la nostra riflessione è quello grossolanamente descritto nel paragrafo precedente, dove primeggia, a mo' di sottofondo culturale vischioso e invadente, il nichilismo giuridico.

In questo scenario, due sono le principali esigenze che si pongono all'attenzione di chiunque abbia a cuore la sopravvivenza dell'autonomia scientifica della materia e l'accrescimento della sua dignità: avviare una rinnovata riflessione sulla metodologia della ricerca e sul concetto stesso di ricerca scientifica.

Il diritto tributario, lo sappiamo, è una disciplina relativamente giovane 5. E anche i tributaristi sono "nuovi". Fino a pochi decenni fa il diritto tributario era affidato, quasi interamente, a studiosi provenienti da altre discipline, in particolare dalla scienza delle finanze, dall'economia, dal diritto finanziario, amministrativo, dal diritto processuale civile (Benvenuto Griziotti, Oreste Raneletti, Luigi Einaudi, Cesare Cosciani, Ezio Vanoni, Antonio Pesenti, Gian Antonio Micheli, Enrico Allorio, Enzo Capaccioli, Virgilio Andrioli, ma anche Andrea Amatucci, Antonio e Victor Uckmar, e molti altri) 6.

Le generazioni di studiosi a noi più vicine si sono, per così dire, "autonomizzate" e, insieme alla materia, hanno iniziato, nelle loro ricerche, un percorso di specializzazione sempre più marcato. Questo percorso - inconsapevolmente - ha reso il diritto tributario una

⁴ Se si vuole, più diffusamente, cfr. Giovannini, *Il diritto tributario per principi*, Milano, 2014, 5 ss.

⁵ Cfr. Falsitta, *Note critiche e schermaglie dialettiche intorno a diritto finanziario, e scuole e maestri del diritto tributario. Osservazioni sulla nascita e lo sviluppo scientifico del diritto tributario in Italia*, in *Il principio della capacità contributiva*, Milano, 2014, 297 ss. Per la storia della politica fiscale, cfr. Marongiu, *La politica fiscale dell'Italia liberale dall'Unità alla crisi di fine secolo*, Torino, 2010; Id., *Storia del fisco in Italia*. Vol. I, *La politica fiscale della destra storica (1861-1876)*, Torino, 1995; Id., *Storia del fisco in Italia*. Vol. II, *La politica fiscale della sinistra storica (1876-1896)*, Torino, 1996; Id., *La politica fiscale del fascismo*, Milano, 2005.

⁶ De Mita, *Maestri del diritto tributario*, Milano, 2013.

materia non più inclusiva, com'era all'inizio, ma esclusiva. Un po' - mi sia consentito questo paragone tratto dalla storia delle religioni - com'è accaduto col passaggio dal politeismo, normalmente inclusivo, al monoteismo, di forza esclusivo.

Oggi la situazione si è radicalizzata e la ricerca e l'interpretazione stanno sfiorando, con qualche rara eccezione, l'exasperazione del tecnicismo. Un tecnicismo, vorrei dire, parossistico. E il mascheramento che spesso si usa richiamandosi alla giurisprudenza, alla normazione sovranazionale o a elementi tratti dalla modernità, è spesso un *escamotage* che non consente, però, di qualificare la ricerca come scientifica solo perché collegata a siffatti elementi.

Anche per questi motivi si è affermato un modo di fare "esplorazione" caratterizzato dal sempre più marcato allontanamento dalle teorie generali del diritto, dalle categorie generali, dalle ricostruzioni sistematiche e da quelle per principi, come dagli approdi cui sono giunte alle branche del sapere giuridico.

È per questo, lo ribadisco, che è urgente iniziare a battere una strada radicalmente alternativa se intendiamo, per un verso, preservare l'autonomia scientifica del diritto tributario, affinché, con pari dignità rispetto ad altre materie, contribuisca a mantenere vivo e a far progredire il *pensiero* giuridico; per un altro verso, evitare che il diritto tributario si trasformi in mera tecnica.

Dedico una riflessione ulteriore a quest'ultimo profilo, tanto lo reputo importante per il discorso che stiamo facendo. Ho già scritto in altre circostanze che il tecnicismo e la technicalità della materia dovrebbero essere separati, anche nell'insegnamento, dal diritto tributario generale, comprensivo tuttavia dei principi generali dei tributi, per dare vita alla "tecnica tributaria".

La convinzione che questa scelta sarebbe quantomeno opportuna non nasce in me dalla volontà di sminuire l'importanza concreta delle questioni contabili, informatiche o più in generale aziendalistiche o dei commerci, ma dalla necessità di evitare che la ricerca non si riduca a mera esegesi delle regole, dato che in quegli ambiti sono proprio le regole a trovare massimamente applicazione; e dalla concomitante necessità di evitare che il diritto tributario continui ad essere percepito come un insieme di approssimazioni esegetiche, contraddistinte, appunto, da iper tecnicismo.

4. I metodi, il metodo e la ricerca scientifica

Queste le esigenze che a me sembrano attendere urgentemente una risposta. Per offrirla in termini adeguati, dobbiamo a questo punto approfondire due aspetti che si legano strettamente, proprio, alla ricerca: il metodo e i caratteri che deve possedere la ricerca per essere apprezzata come scientifica.

Il metodo è uno strumento funzionale alla conoscenza, più precisamente all'interpretazione del diritto quale oggetto della conoscenza stessa. L'interpretazione, a sua volta, costituisce il risultato finale di un procedimento intellettuale, ossia del pensiero, come insegnano, fra gli

altri, Francesco Carnelutti e Norberto Bobbio⁷. Procedimento destinato a ottenere il risultato conoscitivo maggiormente attendibile nel ventaglio dei risultati possibili e sorretto dal *rigore*, vale a dire il risultato non solo verificabile, ma anche falsificabile, come ha spiegato Karl R. Popper a proposito di ricerca scientifica⁸.

Questi elementi costitutivi del metodo, che in ambito giuridico sono funzionali principalmente all'interpretazione, non sono riferibili solo alle scienze c.d. dure, ma anche alle scienze sociali. Certo, la sperimentazione, per quest'ultime, è qualcosa di diverso, ma, come ormai mi sembra generalmente riconosciuto, i canoni essenziali del metodo non divergono nella sostanza intrinseca.

Guardando più da vicino le scienze giuridiche, i fondamenti teorici dell'oggetto della conoscenza, ossia del diritto inteso non tanto o soltanto nella sua positività, ma anche e soprattutto nella sua dimensione ontologica (*ius* e non *lex*), possono essere più di uno, sicché anche in ambito giuridico, come nelle altre scienze, si possono avere tanti metodi di ricerca quanti sono quei fondamenti.

In parole semplici, non esiste il metodo, ma esistono i metodi di conoscenza del diritto. E così, con riguardo ai fondamenti, si possono avere un metodo di conoscenza normativo puro, un metodo istituzionale, uno esperienziale, un metodo valoriale, un'altro principialista. E all'interno si potranno avere, anche combinate tra loro, le tecniche di conoscenza letteraria, induttiva, deduttiva, sistematica, storica, intenzionale, economica.

Questa pluralità, però, non deve farci credere che ogni disciplina giuridica abbia il "suo" metodo di conoscenza. Non sono configurabili, cioè, "un" metodo per il diritto civile, "un" metodo per il diritto processuale, "un" metodo per il diritto tributario e via via. E anche se il sostantivo metodo si declina al plurale - metodi, appunto - con riguardo ai fondamenti e alle tecniche, non sono ugualmente configurabili tanti metodi, gli uni diversi dagli altri, quanti sono i rami del diritto.

I metodi in ambito tributario, pertanto, in nulla si differenziano da quelli che troviamo in altri settori giuridici. Ciò che cambia, ovviamente, sono i fatti oggetto di analisi e le disposizioni positive oggetto di conoscenza. Non i metodi.

Quella pluralità di metodi, inoltre, non deve neppure indurci a commettere un altro errore di credenza: ritenere che sia possibile adattare o modificare i canoni della scientificità sulla base del metodo preferito e delle tecniche prescelte. Così non è, lo vedremo subito.

5. L'ideazione come caratteristica principale della ricerca scientifica

Questo chiarimento sui metodi agevola l'individuazione degli elementi che caratterizzano la scientificità di una ricerca.

⁷ Cfr. Carnelutti, *Nuove riflessioni intorno al metodo*, in *Scritti giuridici in onore di De Marzio*, I, Milano, 1960, 154, per il quale "Ci vuole poco a capire che esiste una *materia* giuridica, ma un metodo giuridico no; il metodo, naturalmente, deve adattarsi alla materia, ma la via della conoscenza è una sola. È una via accidentata e scoscesa, ad aprire la quale concorrono tutti insieme, filosofi, matematici, fisici, biologici, storici e anche giuristi". Similmente Bobbio, *Metodo*, in *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, 1994, 165.

⁸ Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, London 1959 (trad. e revisione ampliata della *Logik der Forschung*), ed. it. *La logica della scoperta scientifica*, trad. a cura di Trinchero, Torino 1970.

Il tema è vastissimo, ancor più vasto di quello sui metodi, perché si lega a fil doppio al concetto di scienza giuridica. Su questi argomenti si sono versati fiumi d'inchiostro ed energie intellettive formidabili fin dall'antichità: da Platone ad Aristotele, da Cicerone a Cartesio, da Kant a Jhering, da von Savigny a Puchta, da Kelsen a Bobbio, da Holmes a Pound, da Santi Romano a Weinberger, da Dworkin ad Alexy, da Ross ad Hart e Popper, da Betti a Scarpelli, da Zaccaria a Tarello, da Guastini a Zagrebelsky, a Ferrajoli e a una moltitudine ulteriore di studiosi.

È di palmare evidenza come qui non sia possibile neppure far cenno alle diverse ricostruzioni. Pertanto, ritengo di dovermi limitare a raccogliere e sintetizzare il filo conduttore del pensiero comune che emerge da tali prospettive.

In questa scelta, che a prima vista potrebbe apparire rinunciataria o magari semplicistica, mi conforta una constatazione compiuta da un insigne studioso.

La storia del pensiero, in tutti gli ambiti e dunque anche nel nostro, racconta di un processo di sedimentazione e rinnovamento continuo nel tempo. Questo processo è simile a quello che Ronald Dworkin definisce "catena narrativa" del diritto: ogni impostazione è vincolata dalla storia e la storia è comprensiva di capitoli scritti da altre mani e con altri inchiostri⁹.

Ecco perché penso di potermi limitare a raccogliere quel filo comune del pensiero.

Un suo capo lo abbiamo già individuato: il metodo, inteso come procedimento intellettuale premessa della ricerca.

Mi intrattengo subito su due profili relativi a questo specifico procedimento. Il primo lo tratto dal pensiero di Paolo Grossi e dalla sua idea di "invenzione". Per Grossi l'"invenzione" caratterizza il diritto e anzi è il diritto, secondo il significato dello *invenire* latino. Il procedimento intellettuale di cui ora si parla, perciò, non può che consistere in una ricerca costante e in un costante aggiornamento delle norme - non delle disposizioni - che traggono vita da un sostrato valoriale di una realtà storica "riconosciuta"¹⁰.

Procedimento intellettuale e realtà, compresa quella storica e valoriale, non possono essere separate.

Il secondo aspetto lo tratto dal pensiero di Thomas Kuhn¹¹. Il procedimento del pensiero, premessa della ricerca, deve adempiere a un doppio e concomitante compito: "ripulire" da errori o storture i risultati in precedenza raggiunti e "rompere" il normale andamento di accumulo dei risultati stessi se la storia ne dimostra ormai l'inadeguatezza. Il paradigma fondativo delle scienze, che per un tempo storicamente determinato fornisce un modello di soluzioni generalmente accettate, in un dato momento si può dimostrare inadeguato all'esperienza concreta. È quello il tempo, sostiene Kuhn, in cui si deve aprire una nuova fase, che l'epistemologo statunitense definisce "fase della scienza straordinaria".

Nelle scienze sociali, quando le dinamiche storiche cambiano i presupposti esterni di quel procedimento intellettuale, l'analisi non può limitarsi a ripetere gli stessi paradigmi.

⁹ R. Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, (1986), trad. it. *L'impero del diritto*, a cura di L. Caracciolo di San Vito, Milano, 1989, specialmente cap. VII.

¹⁰ P. Grossi, *Oltre la legalità*, Roma - Bari, 2020, *passim*, ma specie 78 ss., e Id., *L'invenzione del diritto*, Roma - Bari, 2017, *passim*.

¹¹ T. S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* (1962), trad. it. a cura di A. Carugo, Torino, 1969.

Piuttosto, deve rivedere criticamente i risultati, non perché errati ma perché non più adeguati, interrogarsi sui fattori che li hanno influenzati e sui metodi impiegati fino a quel momento, al fine di ricostruire, come ha osservato Giuseppe Zaccaria in *"Postdiritto"*¹², un nuovo ordine dinamico.

Ricerca, allora, cosa vuol dire? Il suo significato a me pare si possa riassumere in questi termini. La ricerca è un procedimento intellettuale di comprensione e comprendere non può che voler dire afferrare con la mente¹³. Comprensione, quindi, intesa sia come attività fondata sulla razionalità individuale e collettiva, la cui verifica deve passare dalla "comunità dell'interpretazione giuridica", come, nella scia di Gadamer¹⁴, propone Zaccaria¹⁵; sia come attività di scavo, di approfondimento, di appropriazione del più intimo significato dell'oggetto indagato, per radicare su questo scavo un'attività ulteriore, quella di ideazione.

È l'*ideazione* e con essa la *novità* dell'idea, della critica, della ricostruzione anche storica,, a caratterizzare la ricerca scientifica e anzi a conferire scientificità alla ricerca. Se questo elemento del pensiero non è presente, quell'attività ha un rilievo diverso, che può essere narrativo, riepilogativo, descrittivo, esegetico, divulgativo, ma non può essere annoverata fra quelle di rilievo scientifico.

Provo ad esprimermi diversamente nella speranza di rendere inequivoco il mio pensiero e ancor più comprensibile la trama del "filo" che ho inteso raccogliere. Se la ricerca è attività di scavo, questa non si può ridurre ad una percezione "esterna" del dato sensoriale oggetto d'analisi, sia esso la disposizione, la legge o la normazione giurisprudenziale. Limitarsi ad assolvere questo compito è fare esegesi, narrazione o illustrazione, non è fare ricerca scientifica.

L'attività di ricerca che ambisce alla connotazione di scientificità o è ideativa o non è scientifica. Solo un'attività ideativa, che muove dall'esigenza di una appropriazione dell'interno del significato dell'oggetto indagato, del suo sostanziale valore, per poi costruire su di esso un pensiero nuovo, tende al progresso delle conoscenze e del pensiero collettivo¹⁶.

Invece, se la ricerca non "sposta" in avanti neppure di un millimetro le acquisizioni da altri già prodotte o non si pone essa stessa, in forza di un'idea, come il primo anello di una catena ideativa, di una catena normativa, come direbbe Dworkin, il prodotto finale sarà pure di sommo interesse conoscitivo, ma non avrà le caratteristiche della scientificità.

¹² G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022, 46 ss.

¹³ Diversamente E. Betti, per il quale non è l'interpretazione che si fonda sulla comprensione, ma viceversa (Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, I, Milano, 1955, 214 ss., 245 ss.). Leggendo Betti sorge un interrogativo: "interpreto e quindi comprendo", come sostiene per l'appunto Betti, oppure si può dire con altri studiosi, "comprendo e di conseguenza interpreto"?

¹⁴ Gadamer, *Verità e metodo* (1960), 2, Milano, 1995.

¹⁵ Zaccaria, *La comprensione del diritto*, cit., 116 ss.

¹⁶ Bobbio, *Scienza giuridica*, in *Contributi ad un dizionario giuridico*, cit., 335 ss.; Id., *Metodo*, cit., 170; Bigliuzzi Geri, *L'interpretazione*, Milano, 1992, 34 ss.

6. Dalla "verità" al "rigore", dall'assoluto alla concezione stipulativa

Il risultato al quale conduce la ricerca caratterizzata dalla ideazione si può dire "vero"?

Razionalismo e positivismo, le due più importanti e feconde scuole del pensiero giuridico degli ultimi secoli, con la loro aspirazione all'assoluto, sebbene si presupposti e per strade diverse, sono teorie generalmente ritenute non più appaganti. I motivi sono molti. Ve n'è uno, tuttavia, che più di ogni altro, secondo me, ha scosso dalle fondamenta le certezze sulle quali si basavano entrambe le concezioni: la relatività dei presupposti e la relatività della sperimentazione.

Il lavoro di ricerca e in particolare le scoperte nel campo della fisica degli ultimi decenni, hanno dimostrato, proprio, questa relatività.

La scienza, quella per eccellenza e paragone di tutte le scienze, riferibile alla fisica, alla chimica o alla biologia, ha posto in crisi, essa stessa, i tradizionali concetti di natura, di fissità delle leggi, di evidenza assoluta dei presupposti, di infallibilità della sperimentazione¹⁷.

Nella moderna metodologia si ritiene, ormai unanimemente, che le proposizioni scientifiche non sono incondizionatamente vere o false. E non lo sono perché non riproducono, né per intuizione, né per natura, né per sperimentazione di un fatto, una verità presupposta, assoluta. Le proposizioni scientifiche sono, piuttosto, proposizioni rigorose: non vere o false, ma rigorose o non rigorose, finalizzate al raggiungimento del risultato dotato di maggiore attendibilità tra quelli possibili¹⁸.

Come il concetto di scienza, anche quello di rigore è stipulativo, basato su presupposti comunemente accettati, che si possono sintetizzare in questi.

Il rigore in questione si fonda, anzitutto, sulla coerenza e non contraddittorietà di un enunciato con tutti gli altri, ossia sulla coerenza e non contraddittorietà intrinseca ed estrinseca degli enunciati formativi del sistema. Si estende, poi, alla coerenza del ragionamento ideativo, dell'idea di cui si è detto nel paragrafo precedente, con i risultati ai quali esso conduce, alla compatibilità di tali risultati con le proposizioni "superiori" e, infine, all'efficacia delle ipotesi ricostruttive così formatesi in relazione alle esigenze concrete da soddisfare.

In particolare, dal punto di vista dei risultati, si può dire scientifica la teoria che conduce a soluzioni coerenti e non contraddittorie e che, in questo senso, è in grado di reggere anche gli "estremi", ossia le ipotesi che in gergo si chiamano "di scuola".

In questo consiste, nelle materie giuridiche, la sperimentazione, in null'altro. Si tratta di una sperimentazione particolare, che non si esegue, è ovvio, con la strumentazione di laboratorio. Si compie col ragionamento: è, appunto, il ragionamento giuridico.

¹⁷ Oggi, si chiede polemicamente Bobbio, chi potrebbe seriamente pensare di fondare la supremazia delle scienze "dure" sul fatto che esse si basano su proposizioni non viziata da margini di opinabilità? Cfr. Bobbio, *Scienza giuridica*, cit., 346.

¹⁸ Cfr. Giorgianni, *Neopositivismo e scienza del diritto*, Roma 1956; Barone, *Il neopositivismo logico*, 2^a ed., Roma-Bari, 1977; Carnap, *Analiticità, significanza, induzione* (a cura di Meotti e Mondadori), Bologna 1971; Parrini, *Empirismo logico e convenzionalismo. Saggio di storia della filosofia della scienza*, Milano, 1983; Id., *L'empirismo logico. Aspetti storici e prospettive teoriche*, Roma, 2002.

Vista così, la scientificità del diritto - e anche il ragionamento giuridico - sembra un'altra cosa rispetto alla scientificità delle scienze naturali o fisiche.

In effetti, lo è. D'altra parte, perché mai dovrebbe esistere un solo concetto di scientificità? O un concetto identico in tutte le sue parti? Continuare a cercare l'equivalenza a tutti i costi e su tutti i fronti tra scienze "mollì" e scienze "dure" è esercizio sterile, improduttivo di conseguenze apprezzabili e soprattutto destinato all'insuccesso. Gli studi su questo punto, disseminati nel corso di tutta la storia del pensiero giuridico, lo dimostra senza possibilità di ragionevoli dubbi.

Sebbene diversa, quella giuridica non è una scienza di serie "B". È una scienza, più semplicemente, con tratti peculiari e con criteri metodologici suoi propri, legati alla peculiarità della materia. Proprio come peculiari, però, sono le scienze "dure" rispetto a quelle "mollì" ed in specie a quella giuridica. Non c'è differenza, nessuno ha il primato della scientificità.

In questa prospettiva, anche il diritto tributario potrebbe essere finalmente riconosciuto come un "ramo buono" del diritto, non più relegato ai margini o considerato di serie B. Inoltre, potrebbe non essere più tacciato di "particolarismo", una critica che, come ha ricordato anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2026, ne mina il riconoscimento di scientificità e ne ostacola la pari dignità rispetto ad altri diritti.

7. Il maestro e le scuole: l'istinto esplorativo, la trasmissione del metodo e il legame intellettuale della scoperta

Siamo così tornati al tema iniziale: i maestri. Le osservazioni che precedono già indicano gli elementi che caratterizzano questa figura.

Come ha osservato Sabino Cassese in *Intellettuali* - un libro pubblicato pochi mesi prima di *Mai più senza maestri* di Gustavo Zagrebelsky, richiamato in apertura, quasi entrambi gli autori avessero avvertito l'urgenza di intervenire su questi temi - la principale caratteristica dell'intellettuale e dunque anche del maestro, è "l'istinto esplorativo". E "suo compito", aggiunge, "è di dare il senso della possibilità, indicare le realtà non ancora nate, far sentire la musica dell'anima inquieta"¹⁹.

Parole diamantine, che, dopo quel che già si è detto a proposito di ricerca e di ideazione, non necessitano di considerazioni aggiuntive.

Il maestro ha poi almeno altri due compiti che caratterizzano la sua azione.

Nel suo esplorare, egli deve essere guida per chi si affida al suo istinto. Affidarsi per essere guidati, anzitutto, per apprendere il metodo di studio e di ricerca. Nessun ricercatore si può dire tale se non ha acquisito il metodo per ricercare.

Ma affidarsi per essere guidati anche per condividere l'esplorazione, e dunque per condividere la conoscenza del sapere, il dubbio, la discussione e soprattutto la comprensione delle cose. Comprensione che vuol dire entrare dentro e andare oltre le cose,

¹⁹ Cassese, *Intellettuali*, Bologna, 2021, 21.

dare loro un significato nuovo, "fare nuove tutte le cose", per riprendere le parole di Giovanni²⁰.

La condivisione, tuttavia, è anche qualcosa che va oltre la materia, i dati oggettivi della conoscenza, e attraversa lo spirito. Chi si consegna a un maestro "gli affida l'anima", dice Platone nel Protagora (312a).

Questa dimensione appartiene all'essenza del pensiero, la più impegnativa, la più qualificante.

Così si formano le scuole, che sono luoghi anche fisici in cui nasce il rapporto fra maestro e allievo, che è un *unicum* nei rapporti umani, difficilmente ripetibile in contesti diversi. La condivisione del pensiero, delle idee, dei progetti, dei risultati delle ricerche, è il vero collante formativo delle scuole e dei legami interpersonali, quelli di appartenenza.

8. Conclusione: davvero *Jamais plus de maîtres*?

Il maestro è tutto questo, è *in-segnamento*, è lasciare un segno, ed essendo tutto questo è indubbio che egli esprima autorità. Come ha scritto Zagrebesky, il *magister* sta sopra, è più alto, è più grande dell'allievo e il loro rapporto è inevitabilmente improntato ad un modello gerarchico.

Il *magister* (*magnus, magis, magh*, ossia il mago), è colui che sta avanti e quindi più in alto nella scalata della montagna ed è colui, quindi, che in qualche modo non solo orienta, ma anche esercita autorità in forza della sua autorevolezza radicata in qual rapporto fiduciario d'ordine intellettuale che caratterizza il suo legame con gli allievi.

Di qui la tentazione, ormai divenuta realtà storica, di fare a meno dei maestri.

"*Jamais plus de maîtres*" si leggeva su un murale alla Sorbona nel 1968. Siamo davvero sicuri che sia ancora questa la direzione da seguire? Siamo sicuri che questo moto antiautoritario ed egualitario ci abbia resi e continui a renderci migliori, più liberi, più pensanti, più uguali? O non piuttosto, come Dostoevskij ha fatto dire ne *I demoni*²¹ a Šigalëv, tutti rischieremo di finire più schiavi e solo nella schiavitù saremo uguali"?

²⁰ Apocalisse 21,5.

²¹ Dostoevskij, *I Demoni*, Torino, 1993, 389.